

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1061

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SAPORITO, COMPAGNA, DE MATTEO,
BISCARDI, D'AMELIO, BALLESI, DI STEFANO, REDI, LAZZARO,
MINUCCI Daria, IANNI, DI NUBILA, COVELLO e TANI

COMUNICATO ALLA SEGRETERIA L'11 MARZO 1993

Norme riguardanti gli esperti scientifici all'estero

ONOREVOLI SENATORI. - Nel corso del passato decennio, il Ministero degli affari esteri ha sviluppato una rete di «esperti» scientifici (una ventina in totale) utilizzati presso le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero. La presenza di questi esperti ha contribuito in modo considerevole ad incrementare il ruolo del Ministero, e più in generale degli enti di governo, nel favorire lo sviluppo di rapporti internazionali in materia di scienza e tecnologia e nel sostenere gli interessi del Paese in questioni di rilevanza culturale, scientifica ed industriali.

Secondo le normative vigenti, gli esperti scientifici sono assunti con contratto biennale rinnovabile fino a quattro volte, per un massimo di otto anni complessivi. Se si considerano le qualifiche professionali di questi esperti e le particolari capacità e funzioni ad essi richieste, e se si tiene conto

del fatto che - data la grande varietà delle collaborazioni internazionali in corso e delle istituzioni preposte alla scienza e tecnologia, particolarmente con quei Paesi con i quali abbiamo i maggiori interessi scientifici e tecnologici - occorrono vari anni affinché un esperto raggiunga un regime ottimale di funzionamento, il periodo di otto anni non appare sufficiente per poter sfruttare a fondo le potenzialità offerte dagli esperti in servizio.

È quindi opportuno estendere il periodo massimo di permanenza all'estero fino a dodici anni, ovviamente in caso di provata capacità dell'esperto.

Si propone pertanto di modificare l'articolo 168, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, concernente la regolamentazione dell'amministrazione degli affari esteri.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il quarto comma dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

«Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il consiglio di amministrazione del Ministero, di concerto con il Ministero del tesoro e, per il personale di altre amministrazioni o di enti pubblici, con il Ministro rispettivamente competente o vigilante. Gli incarichi sono biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti più incarichi purchè, nel complesso, essi non superino i dodici anni. Gli incarichi non creano aspettativa di impiego stabile nè danno diritto, alla scadenza, ad indennizzo o liquidazione di alcun genere, e sono revocabili in qualsiasi momento, a giudizio del Ministro degli affari esteri».